

SICUREZZA SUL LAVORO - INTERPELLO 1/2024

Circolare 8/2024

Riferimenti normativi:

*D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n.
1/2024*

Con la presente informativa intendiamo richiamare l'attenzione circa l'obbligo, sancito dall'articolo 41 del Testo Unico sulla Sicurezza, di sottoporre a visita medica un lavoratore che ha maturato un'assenza continuativa, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni.

Recentemente, infatti, il Ministero del Lavoro, tramite la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta all'interpello n. 1/2024, ha ricordato che deve essere effettuata la visita medica, preventiva la ripresa in servizio del lavoratore, ogni qualvolta il medesimo faccia ritorno in Azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, per le quali è necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

Cordiali saluti.